

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 785)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(NENNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Aumento del contributo all'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.)

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati è posto in grado di attuare i suoi programmi di assistenza, esaminati ed approvati dal proprio Comitato esecutivo, mediante un « Fondo di assistenza » costituito principalmente con l'apporto dei contributi annuali degli Stati aderenti.

I sempre più vasti ed impegnativi interventi assistenziali svolti in Africa ed in Asia dall'Alto Commissariato rendono necessario che i Paesi partecipanti non eludano la richiesta, più volte da esso avanzata, di aumentare i propri contributi al fine di reperire quei maggiori mezzi che si rendono sempre più necessari per l'esercizio della sua attività a favore dei rifugiati.

La partecipazione finanziaria italiana al programma dell'Alto Commissariato è con-

sistita finora in un contributo annuo di lire 1.900.000 disposto con legge 6 dicembre 1957, n. 1225, e confermato, fino al 30 giugno 1968, con legge 10 novembre 1964, numero 1174.

Al fine di prorogare l'erogazione di detto contributo, nella misura corrente, al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1968, e di elevarlo a lire 12.500.000 annue, per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1969, è stato predisposto il presente disegno di legge. Tale erogazione, che ha più che altro carattere simbolico, consentirà all'Italia, particolarmente interessata ai piani di assistenza ai rifugiati, di adeguarsi, sia pure formalmente, all'azione degli altri Paesi aderenti alle iniziative dell'Alto Commissariato per i rifugiati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 12.500.000 a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), per la durata di tre anni, a decorrere dall'anno finanziario 1969.

Art. 2.

È altresì autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per lire 1.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e per lire 12.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.